



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |
|--------------------------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | D'AGOSTINO | FILORETO |
| <input type="checkbox"/> | SABATINO   | DIEGO    |
| <input type="checkbox"/> | PROIETTI   | ROBERTO  |
| <input type="checkbox"/> |            |          |
| <input type="checkbox"/> |            |          |
| <input type="checkbox"/> |            |          |
| <input type="checkbox"/> |            |          |
| <input type="checkbox"/> |            |          |

SEZIONE 12

Presidente  
Relatore  
Giudice

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 19066/09

UDIENZA DEL

15/05/2013

ore 10:00

SENTENZA

N°

249/12/13

PRONUNCIATA IL:

15-5-2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20-5-2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 19066/09  
depositato il 15/06/2009

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097200900579479 83 IRPEF 2004  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]  
[REDACTED]

Il Segretario  
*[Signature]*

**RITENUTO IN FATTO**

Con ricorso n. 19066/09, depositato in data 15/06/2009, [REDACTED] [REDACTED] impugna la cartella di pagamento n. 097 2009 0057947983 dell'ufficio impositore, Agenzia delle entrate - ufficio di Roma 6 emessa a seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter del d.P.R. n. 600/1973 e relativa al tributo IRPEF per il periodo d'imposta 2004, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di €. 6.463,28.

In concreto, l'ufficio ha disconosciuto la deducibilità dei contributi versati e indicati nella dichiarazione, trattandosi di contributi integrativi che, in quanto assistito dal meccanismo della rivalsa e quindi non concorrendo alla determinazione dell'IRPEF, non possono essere portati in deduzione.

La parte ricorrente, eccependo l'illegittimità della pretesa, sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ufficio impositore ed evidenziava a sostegno delle sue ragioni che il versamento è stato effettuato per usufruire del condono previdenziale per gli anni dal 1997 al 2001 e che, per i versamenti ante regolarizzazione, non vigeva il meccanismo della rivalsa, non essendo regolarmente iscritto alla cassa di previdenza.

In data 13/08/2009 si è costituito l'ufficio impositore, Agenzia delle entrate - ufficio di Roma 6, depositando documentazione, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 15/05/2013, sentite le parti come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. - Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - La norma di cui si chiede l'applicazione è quella contenuta nel d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" che all'art. 10, recante "Oneri deducibili", si legge:

"Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

...  
e ) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti".

2.1. - Osserva la Commissione che i contributi in esame, il cui onore può essere riversato sui fruitori finali dell'attività professionale tramite il meccanismo di rivalsa, non possono essere considerati come componenti del reddito, proprio in ragione della circostanza che sono poste il cui costo è sostenuto da terzi e che spettano all'ente previdenziale. Per cui, in generale, questi non sono deducibili poiché non entrano nella base imponibile dell'IRPEF, in quanto costituiti da una maggiorazione percentuale del corrispettivo spettante da versare all'ente previdenziale che viene fatta gravare sul consumatore finale.

Il meccanismo così evidenziato e la natura dei contributi non vengono pertanto incisi dalla circostanza che il contribuente, per qualsiasi motivo, decida di non valersi della possibilità di rivalsa. Infatti, argomentando diversamente, sarebbe rimessa alla decisione del singolo contribuente l'individuazione del soggetto su cui far gravare il peso dell'imposta, in violazione dei principi di legalità che reggono le prestazioni tributarie.

A maggior ragione, deve negarsi un tale potere nel caso in cui la rivalsa sia impedita dalla pregressa situazione di illegittimità, dovuta alla scelta dello stesso contribuente il quale, esercitando l'attività professionale di giornalista senza essere iscritto all'ente previdenziale, non applicava, né quindi poteva trasferire a terzi, la maggiorazione imposta.

3. - Il ricorso va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in €. 1.000,00.

Così deciso in Roma, il giorno 15/05/2013.

Il relatore



Il presidente

